



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

Trento, 11 luglio 2019
DS/lb

REG_CAL

Prot. 0000397 del 11/07/2019



Gentile Signora
dott.ssa Vanessa Masé
Presidente
Prima Commissione permanente
Consiglio provinciale
Via Mancini, 27
38122 TRENTO

OGGETTO: audizione in merito al DDL n. 21/XVI "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 - 2021" e al "Documento di economia e finanza provinciale (DEFP) 2020-2022".

Gentile Presidente,

La ringrazio per la preziosa occasione di confronto offerta al Consiglio delle autonomie locali in merito al DDL n. 21/XVI "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 - 2021" e al "Documento di economia e finanza provinciale (DEFP) 2020-2022", che questo Organismo ha potuto esaminare nella seduta del 10 luglio u.s., esprimendo le considerazioni di seguito esposte.

L'andamento dell'economia trentina, nel corso del 2018 e del primo trimestre del 2019, è tendenzialmente positivo. Esso è destinato, tuttavia, a risentire, in prospettiva, dei segnali di rallentamento affiorati nella seconda parte del 2018, nel quadro nazionale ed internazionale. Le proiezioni per 2019 evidenziano, infatti, un PIL provinciale in contenuto aumento (+0,3-0,5%), destinato a crescere, a seconda dello scenario di riferimento, fino allo 0,9-1,0% nel periodo 2020-2022.

A fronte di un generale rallentamento del fatturato delle imprese trentine nel primo trimestre del 2019, conforta tuttavia il perdurare del trend positivo per il settore delle costruzioni (+5,3%), e per il comparto turistico, che nel 2018 ha generato – con riferimento alle sole presenze turistiche pernottanti – oltre il 10% del PIL provinciale. Le esportazioni, pur mostrando una crescita vivace sia nel 2018 che nel 1° trimestre del 2019, continuano, invece, ad evidenziare un livello di internazionalizzazione del sistema produttivo trentino ancora molto lontano da quello del Nord-est italiano.

Il tasso di disoccupazione in Provincia rimane contenuto ed in tendenziale flessione, con particolare riferimento alla componente giovanile (in calo di quasi cinque punti percentuali rispetto al 2017). Tuttavia, l'allargamento della base lavorativa sembra essere avvenuto, per lo più, in settori qualitativamente ed economicamente poco avanzati, e la quota di lavoratori sovraistruiti rispetto alle mansioni svolte supera il 22% degli occupati. Parallelamente, si registra un significativo disallineamento tra le competenze richieste dalle imprese che operano sul territorio, ed i profili professionali formati dal sistema educativo provinciale.

Le entrate a disposizione del bilancio provinciale - al netto delle risorse assegnate dallo Stato per fare fronte alla calamità di fine ottobre 2018, e degli accantonamenti per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica nazionale - passano da 4.639 milioni di euro nel 2018 e 4.703 milioni di euro nel 2019 a circa 4.500 milioni di euro nel biennio 2020- 2021, per ridursi a circa 4.300 milioni di euro nel 2022. Tale andamento regressivo rischia, peraltro, di essere ulteriormente acuito dalla stagnazione del quadro macroeconomico, e dalle politiche fiscali nazionali, che, ove si



Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento

concretizzassero in una effettiva riduzione del carico fiscale delle famiglie e delle imprese (di per sé, naturalmente positivo), potrebbero determinare importanti riflessi pregiudizievoli per il flusso delle entrate provinciali. A tal proposito, appare quanto mai opportuna la ricerca di un'intesa con lo Stato, per l'introduzione nell'ordinamento statutario di una disciplina volta ad attenuare l'effetto, sul bilancio provinciale, delle manovre statali che determinino una contrazione dell'entrata tributaria.

Soltanto a valle del possibile avverarsi, nel corso dei prossimi mesi, dell'annunciata rimodulazione delle imposte erariali dirette, potranno essere, inoltre, valutate azioni correttive rispetto all'incidenza dei tributi propri e derivati di competenza della Provincia, auspicando, in ogni caso, che si continui ad assicurare una particolare attenzione alle fasce di reddito più deboli (fino ad oggi attuata, ad esempio, con la neutralizzazione dall'addizionale regionale IRPEF, per i percettori di reddito inferiore ai 20.000 Euro).

A fronte del suddetto, significativo calo delle risorse a disposizione, appare condivisibile il proposito di orientare la spesa per investimenti della Provincia, e in generale dell'intero sistema pubblico provinciale, verso azioni che producano un effettivo stimolo per l'economia locale, e che incentivino il coinvolgimento del privato, in una dimensione di partenariato, in tutti i casi in cui ciò risulti conveniente e compatibile con il perseguimento dell'interesse pubblico.

Particolare attenzione dovrà essere posta, inoltre, alla necessità di trovare un punto di equilibrio, tra l'esigenza di controllare l'andamento della spesa corrente e la necessità di fare fronte ad un fisiologico incremento dei fabbisogni di servizi, con particolare riferimento all'ambito del welfare, oltre che alla condivisibile volontà di contrastare le dinamiche di spopolamento del territorio, e di assicurare la vivibilità e vivacità, in termini economici e sociali, dei territori periferici.

In questo senso, assumeranno particolare rilevanza le scelte strategiche che la Provincia dovrà assumere, con riferimento ai modelli di erogazione dei servizi alla cittadinanza e, più in generale, alla governance dei territori e delle comunità locali.

Se dagli Stati generali della Montagna sono senz'altro giunti molti e variegati spunti in tal senso, si dovrà ora necessariamente aprire una fase di dialogo tra l'Amministrazione provinciale e le Rappresentanze istituzionali dei territori, finalizzata a definire un modello di governo e sviluppo delle comunità locali, che possa offrire – nel complesso – un equilibrio tra esigenze di valorizzazione dei territori, omogeneità e qualità del livello dei servizi alla cittadinanza in ambito provinciale, e sostenibilità finanziaria nel medio-lungo periodo.

In questo quadro programmatico – rispetto al quale questo Consiglio ha, peraltro, avuto modo di esprimere più diffusamente i propri orientamenti, nell'iter di adozione del Programma di sviluppo provinciale della XVI legislatura – la manovra di assestamento, oggetto dell'odierna audizione, dispiega risorse per più di 323 milioni di euro nel triennio 2019-2021. Essa – con soddisfazione per le Autonomie locali – consolida e attiva ulteriori investimenti in opere pubbliche già programmati, e prevede specifiche azioni a sostegno e rafforzamento delle attività economiche, nei principali comparti d'interesse per il sistema produttivo trentino.

Significativo, e condivisibile nelle finalità, appare, inoltre, l'intervento a sostegno della natalità, posto in campo dalla manovra in termini sperimentali, al fine di poterne valutare - nell'arco di un quinquennio – l'effettivo impatto per, eventualmente, ritrarne i contenuti.

Per quanto è di diretto interesse per gli Enti locali, si è accolta con favore la disponibilità a ripristinare il livello di dotazione già disponibile nel 2018 per il fondo socio-assistenziale gestito dalle Comunità, ed a rifinanziare il fondo per gli investimenti programmati dei Comuni per 40 milioni di euro, assicurando, anche in tal caso, uno stanziamento analogo alla precedente annualità. Risorse, queste, che consentono alle Autonomie locali di mantenere tendenzialmente inalterato il livello dei servizi di welfare di propria competenza, e di sostenere la realizzazione di opere e lavori di rilevanza locale, generando un impatto senz'altro positivo sull'economia trentina.



Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento

Si esprime apprezzamento, inoltre, per la conferma delle regole per le assunzioni di personale già sperimentate nel 2018, le quali consentiranno ai Comuni di sostituire il personale a tempo indeterminato cessato, nella misura del 100% dei risparmi conseguiti a partire dal 2017. Su sollecitazione di questo Consiglio, è stata peraltro ampliata la facoltà, per i Comuni, di ricorrere all'assunzione di operai stagionali per far fronte a servizi in passato affidati a soggetti esterni, nonché di superare il blocco delle assunzioni dei custodi forestali, in ragione del differimento del termine originariamente previsto per la stipula delle convenzioni di custodia, adeguate alla nuova "zonizzazione" del servizio.

Molti Comuni stanno provvedendo al reclutamento di nuovo personale, attraverso le procedure di corso-concorso indette e gestite dal Consorzio dei Comuni Trentini, le quali consentono di selezionare, e formare adeguatamente, figure professionali corrispondenti alle esigenze del sistema. A breve, inoltre, sarà possibile dare corso alla selezione ed alla formazione di nuovi segretari comunali, destinato a sostituire le molte professionalità in procinto di pensionamento. Ciò avverrà attraverso le innovative modalità previste dall'art. 2 l.r. 8 agosto 2018, n. 6, in collaborazione tra la Regione, la Provincia e lo stesso Consorzio.

Il turn over dei dipendenti cessati, nella misura prevista dalla normativa in discorso, non è tuttavia, in generale, sufficiente a garantire l'adeguatezza della struttura organizzativa dei Comuni al crescente carico amministrativo da cui sono interessati. Occorrerà investire, nell'immediato futuro, sulla formazione di figure professionali ad alta specializzazione, e sul potenziamento delle dotazioni strumentali degli Enti locali (a partire dall'omogeneizzazione degli applicativi informatici). Elementi, questi, che – pur nel contesto dell'avvenuto superamento delle gestioni associate obbligatorie di funzioni – potranno costituire i presupposti per nuove forme di cooperazione tra Enti locali, a carattere orizzontale, sovraterritoriale o di sistema.

Venendo all'esame puntuale dell'articolato proposto, segnalo le seguenti osservazioni, espresse dall'Organismo che ho l'onore di presiedere:

- **Art. 15.** Appare condivisibile l'investimento - attraverso la costituzione di un fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale - sulla promozione di modalità partecipative per l'assunzione di scelte per il progresso dei territori, nonché sulla formazione di una futura classe di imprenditori, dirigenti e amministratori locali, preparata ad affrontare in modo efficace, ed aperto alle relazioni con l'esterno, la programmazione e costruzione di un nuovo modello di sviluppo per questa Provincia. In tale contesto, parrebbe utile il coinvolgimento degli Enti locali, attraverso il loro Organismo di rappresentanza, posto che i Comuni e le Comunità costituiscono il presidio istituzionale più vicino ai cittadini, ove investire per la valorizzazione dell'identità e per lo sviluppo territoriale. Del pari, risulterebbe utile sostenere, integrando la dotazione finanziaria del fondo in oggetto, la realizzazione - sempre in collaborazione con questo Consiglio e con il Consorzio dei Comuni Trentini, nel quadro del protocollo d'intesa siglato tra CAL e Giunta provinciale il 4 giugno 2018 - di iniziative di sensibilizzazione e formazione, a favore degli amministratori locali e degli altri *stakeholders* territoriali, in merito alle opportunità rappresentate dalla partecipazione delle Comunità locali ai programmi di finanziamento a gestione diretta, ed ai programmi di cooperazione territoriale europei, nonché alle iniziative promosse nell'ambito dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino e del programma EUSALP.
- **Art. 24.** La disposizione in oggetto prevede che il 50% del gettito, derivante dall'applicazione dell'imposta provinciale di soggiorno negli alloggi ad uso turistico, sia trasferito al Comune nel cui territorio il medesimo gettito è stato prodotto. Nell'esprimere apprezzamento per tale previsione, si segnala come non appaia chiaro se tali risorse debbano essere necessariamente destinate, da parte del Comune, ad attività di marketing turistico-territoriale,



oppure se – come pare auspicabile – siano trasferite all'Ente locale senza vincolo di destinazione.

Si segnala, al riguardo, l'opportunità di provvedere al coordinamento della disciplina in materia di imposta di soggiorno in alloggi ad uso turistico, nonché di quanto previsto dall'art. 37 bis co. 2 l.p. n. 7/2002 in materia di database provinciale degli stessi alloggi turistici, con le previsioni di cui all'art. 13 quater d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, recante varie disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive tra cui, in particolare, l'istituzione di una banca dati nazionale dei predetti immobili, nonché di un codice identificativo degli stessi, da riportarsi obbligatoriamente in ogni forma di loro promozione sui canali telematici.

- **Art. 25.** L'articolo in esame introduce nella legislazione provinciale la tipologia alberghiera dei condhotel, in linea con quanto previsto, a livello nazionale, dal DPCM 22 gennaio 2018, n. 13. Tale previsione - la quale consente la gestione unitaria di esercizi ricettivi composti da camere destinate alla ricettività e da unità abitative, trasferite in proprietà a soggetti terzi per finalità residenziali, comunque beneficiarie di servizi accessori di natura alberghiera – si presta, in particolar modo, ad agevolare la rigenerazione di complessi alberghieri già esistenti, la cui tradizionale condizione non risulti più, per varie e specifiche ragioni, economicamente sostenibile. Si condivide, pertanto, l'intenzione di circoscrivere la possibilità di costituire i condhotel alla riqualificazione di immobili, esistenti alla data di entrata in vigore delle disposizioni in oggetto, e su cui sussista il vincolo di non frazionabilità o il divieto di divisione delle unità abitative, di cui ai commi 1 e 1bis dell'art. 13 bis l.p. n. 7/2002. L'efficacia della disposizione che esprime tale intendimento, ovvero il comma 5 quinquies dell'art. 5 l.p. n. 7/2002 va, tuttavia, riferita all'intero complesso della disciplina introdotta, e non soltanto allo stesso comma.

Al fine di consentire al Comune territorialmente competente di esprimere una puntuale valutazione, in ordine alla compatibilità della particolare tipologia alberghiera in questione con il contesto territoriale di riferimento, si chiede che l'apertura del condhotel, ed il conseguente cambio di destinazione d'uso dei volumi da destinare a funzioni residenziali, siano ammessi soltanto nelle aree alberghiere in cui il PRG lo consenta espressamente.

Il testo in esame prevede, inoltre, che la cancellazione del vincolo di destinazione a condhotel – prescritto al comma 5 ter dell'art. 5 – sia consentita in caso di modifica della tipologia alberghiera, riferendosi – come pare di intendere – alla sola fattispecie di riconduzione della gestione alla tradizionale tipologia alberghiera. Occorre disciplinare, altresì, le sorti del vincolo suddetto, nel caso di cessazione della gestione integrata dei servizi del condhotel che - per effetto del rimando alla disciplina nazionale, contenuto nel co. 5 quater – potrà intervenire trascorsi almeno dieci anni dall'avvio dell'esercizio (art. 4 co. 1 lett. d, DPCM cit.). Del pari, non risultano chiare le sorti del vincolo in questione, nel caso in cui la gestione integrata dei servizi di condhotel cessi anticipatamente, per cause non imputabili al proprietario dell'unità residenziale.

Con riferimento alla proposta revisione della disciplina di cui all'art. 13 bis co. 1 quater - volta, come già accennato, a regolare in tale sede l'ipotesi di scorporo, da immobili a destinazione alberghiera, di porzioni da adibire a finalità diverse da quella residenziale - si evidenzia l'incongruenza della previsione di cui alla lettera b ter) (*"presenza di una portineria unica..."*), in special modo quando la suddetta porzione sia adibita a destinazione commerciale.

Si segnala, altresì, l'esigenza di risolvere diversamente il richiamo - contenuto nella nuova formulazione della lettera d) dello stesso comma 1 quater - all'art. 62 co. 6 della legge urbanistica provinciale, in quanto già abrogato dalla l.p. n. 15/2015.

Infine, per le medesime ragioni già esposte con riferimento alla tipologia dei condhotel, si chiede di prevedere che lo scorporo di volumi dagli esercizi alberghieri, per destinarli a



impieghi diversi da quello residenziale, sia, in ogni caso, ammessa esclusivamente nelle sole aree alberghiere in cui il PRG lo preveda espressamente.

- **Art. 28:** La disposizione fa seguito all'assegnazione all'Italia delle Olimpiadi invernali 2026, nella cornice delle quali il territorio trentino avrà l'opportunità e l'onore di ospitare lo svolgimento di un significativo numero di competizioni ed attività collaterali. Esprimendo apprezzamento per l'opportunità che il sistema Trentino – nelle sue diverse componenti pubbliche, private ed associative - ha saputo cogliere, si valuta con favore la disposizione in oggetto. Essa consentirà ai Comuni, con il sostegno finanziario della Provincia, di procedere all'ammodernamento o alla costruzione di infrastrutture sportive, necessarie per fare fronte all'appuntamento olimpico, ma destinate anche a costituire una importante eredità e volano di sviluppo a lungo termine per i territori interessati. Si auspica, peraltro, che, anche attraverso interventi normativi successivi, sia garantita, ai Comuni ospitanti le infrastrutture in oggetto, una dotazione finanziaria adeguata ad assicurarne il mantenimento in efficienza, anche per gli anni successivi alla manifestazione.
- **Art. 35.** L'articolo in commento provvede, tra l'altro, a recepire nell'ordinamento provinciale le previsioni di cui all'art. 3 bis d.l. 14 agosto 2013, n. 93, in materia di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica. La fattispecie è disciplinata, sostanzialmente, prevedendo la perdita del diritto al rinnovo, o la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio avvenuta prima del 2007, in capo a chi sia stato condannato, anche in via non definitiva, per i reati individuati dal precitato art. 3 bis d.l. n. 93/2013. Agli altri componenti del nucleo familiare, è data facoltà di subentrare nell'assegnazione, anche qualora privi dei requisiti ordinariamente previsti dalla legge, mantenendo tuttavia – in quest'ultimo caso – l'alloggio per un periodo massimo di due anni. La previsione del predetto termine all'assegnazione, in caso di assenza e mancata maturazione nel biennio dei requisiti per il mantenimento dell'alloggio, non è prevista dalla norma nazionale, e pare foriera di un ingiustificabile pregiudizio a carico dei conviventi del condannato, spesso persone offese dagli stessi atti di violenza posti in essere dal medesimo. Inoltre, va disciplinata l'eventualità in cui il soggetto, condannato in via non definitiva per i reati in questione e per questo privato dell'alloggio di cui risultava assegnatario, risulti poi prosciolto nelle successive fasi del giudizio, prevedendo in tal caso che lo stesso, ed il relativo nucleo familiare, siano ristorati del pregiudizio patito.
- Per quanto attiene la c.d. Carta dell'inquilino, introdotta dal comma 11, si auspica un regolamento delle affittanze che preveda decurtazioni proporzionate, stante il bonus attribuibile ai nuclei che non incorrono in violazioni (1 punto in due anni).
- In relazione alle modifiche di cui al comma 12, incidenti sull'art. 9 della L.P. 15/2005, si segnala che la principale difficoltà riscontrata dagli Enti concedenti, nei procedimenti di revoca dell'autorizzazione a locare, riguardano la definizione di "mancata occupazione", più che la tempistica; anzi, la riduzione del periodo da 90 a 60 giorni rende forse più complessa la prova di tale mancata occupazione.
- Di difficile interpretazione ed applicazione appare, inoltre, l'ulteriore motivo di revoca introdotto, relativo all'uso improprio o illecito dell'alloggio. Si chiede di chiarire cosa deve intendersi per "*attività illecite accertate dai competenti organi di polizia giudiziaria*": trattasi di illeciti di natura penale o anche di natura amministrativa? A quale atto di accertamento, o fase del procedimento, si intende fare riferimento? Non del tutto chiaro risulta, inoltre, il concetto di "*base operativa di attività in contrasto con la normativa penale*", né a chi compete la constatazione di tale circostanza.



Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento

In ogni caso, qualora si ritenga di legare la pregiudizievole conseguenza della revoca dell'alloggio agli esiti di fasi intermedie del procedimento penale o sanzionatorio amministrativo, pare doveroso disciplinare, quantomeno, il caso in cui il cittadino venga successivamente prosciolto dal reato in successivi gradi di giudizio, o sia accertata – in sede giurisdizionale – l'insussistenza dell'illecito amministrativo contestato.

In relazione all'introduzione dei requisiti di cittadinanza residenza e soggiorno di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del d.l. n. 4/2019 per l'accesso ai vari strumenti di politica abitativa (alloggio, contributo, canone moderato), si evidenziano i seguenti punti di perplessità:

a) l'art. 10 della l.p. n. 13/1990 stabilisce che *“gli immigrati extracomunitari, in costanza di lavoro, dipendente o autonomo, o iscritti nelle liste di collocamento, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, possono accedere ai benefici previsti dalla normativa provinciale in materia di edilizia abitativa.”* Si chiede di chiarire se, per effetto delle disposizioni che si intendono introdurre, tale previsione debba ritenersi superata e, in caso affermativo, si chiede che, per ragioni di certezza interpretativa, si provveda alla sua abrogazione esplicita;

b) per effetto di quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento di esecuzione della l.p. n. 15/1005, l'introduzione del requisito in oggetto determina una rimodulazione, in senso restrittivo, anche dei soggetti potenzialmente beneficiari della misura emergenziale della locazione temporanea di alloggi a canone sostenibile in casi di urgente necessità. Si evidenzia che le istanze per l'accesso alla predetta misura vengono raccolte su base trimestrale, e rimangono valide per un anno; la graduatoria, stilata trimestralmente, contiene le domande dei trimestri precedenti non soddisfatte e le domande del trimestre in corso: quindi, presumibilmente a partire da quella predisposta ad ottobre, confluiranno nella stessa graduatoria domande residue dei precedenti trimestri, raccolte con i requisiti vecchi, e domande raccolte in luglio/agosto/settembre, raccolte sotto l'egida della vecchia normativa alcune, della nuova altre. Si chiede di chiarire se la disposizione transitoria, introdotta dall'articolo 35 comma 14, trova applicazione anche per le domande di alloggio per emergenza abitativa.

c) si ritiene che debba essere meglio chiarito se i requisiti di cittadinanza e residenza in parola siano applicabili, o meno, nelle fattispecie di rinnovo della domanda di contributo integrativo, di cui all'art. 3 della l.p. in discorso, alla scadenza dell'annualità per la quale esso sia già stata concesso o richiesto, e di rinnovo del contratto di locazione di alloggi a canone sostenibile, alla sua naturale scadenza.

- **Art. 36.** Si esprime, come già anticipato, una generale condivisione di principio, in merito alle misure straordinarie a sostegno della natalità, poste in essere dal presente articolo. Si osserva che i commi 5 e 6 della disposizione proposta rimandano ad una deliberazione della Giunta provinciale, per quanto attiene ai criteri di determinazione dell'assegno di natalità, prevedendo che una quota dello stesso possa essere graduata in base agli anni di residenza in Trentino del nucleo familiare e del grado di sviluppo territoriale rispetto alla localizzazione della residenza. Stante l'importante ricaduta della misura, anche in termini di politica di sostegno al ripopolamento dei territori di valle, si chiede che la deliberazione in oggetto sia sottoposta al parere preventivo di questo Organismo.

Appare positiva, inoltre, la previsione di un incremento al sostegno previsto, tramite la quota dedicata dell'assegno unico provinciale, a favore delle famiglie che sostengano costi relativi alla tariffa per l'iscrizione ai nidi d'infanzia. Si rileva, peraltro, la opportunità che detta agevolazione sia coordinata con le disposizioni che regolano gli altri servizi di conciliazione, di cui alla l.p. 2 marzo 2001, n. 1.



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

Si segnalano, in conclusione, alcune ulteriori esigenze di intervento urgente, finalizzate a migliorare l'efficienza organizzativa degli Enti locali ed a superare criticità verificatesi nell'applicazione della vigente normativa provinciale.

Al fine di **agevolare una più efficace erogazione dei servizi pubblici gestiti in economia** dagli Enti locali, risulterebbe auspicabile consentire a questi ultimi di **assumere il personale necessario al rafforzamento della struttura organizzativa a ciò dedicata**, anche in deroga alla disciplina di cui all'art. 8 co. 3 lett. a) l.p. n. 27/2010, purché il maggior costo per il personale risulti integralmente coperto dalle entrate derivanti dall'applicazione della tariffa, con l'impegno a mantenere quest'ultima inalterata per il successivo triennio.

Infine, nell'ottica di **salvaguardare le funzioni residenziali dei centri storici** dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, e di tutelare le finalità originariamente sottese alla previsione della tipologia ricettiva extra-alberghiera dell'albergo diffuso (introdotto dall'art. 36 bis l.p. 15 maggio 2002, 7, quale strumento utile a favorire il recupero di immobili in disuso e promuovere nuove forme di ricettività per la fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali), si chiede di inserire, nel predetto articolo 36 bis l.p. n. 7/2002, il seguente comma: *"1 bis. È vietato l'insediamento di alberghi diffusi nei centri storici di comuni con popolazione superiore a cinquantamila residenti"*.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, con l'occasione porgo i miei più distinti saluti.

Il Presidente
dott. Paolo Gianmoena



